



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Pubblica del 12 novembre 2025

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 2, r.g. n. 16710/2020

Rel., Cons. Crolla

La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 28/4/2020, rigettava il reclamo proposto da F. soc. coop. agricola per azioni avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, su istanza della soc. I. Srl, aveva dichiarato lo stato di insolvenza ex art. 195 L.Fall. della odierna ricorrente.

Il giudice di primo grado osservò che la pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ostava alla dichiarazione dello stato di insolvenza in virtù della natura di mero accertamento della statuizione.

La Corte distrettuale perveniva alle medesime conclusioni attraverso una diversa argomentazione, ritenuta assorbente delle ragioni fornite dal primo giudice in particolare i giudici catanesi rilevavano che la Cooperativa, essendo assoggettata, in quanto società cooperativa, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., era esclusa dal novero dei soggetti legittimati a far ricorso alla procedura concorsuale di definizione della crisi da sovraindebitamento.

La Cooperativa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi; I. Srl ha svolto difese con controricorso.

La Corte, con ordinanza interlocutoria nr. 14386/2025 rimetteva la causa in pubblica udienza.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. con riferimento all'art. 360 comma 1, n. 4 coc per avere la Corte d'Appello rigettato il ricorso procedendo ad esaminare un profilo di ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione non trattato e discusso nei giudizi di merito, senza aver provocato sul punto il contraddittorio delle parti e. quindi, ricorrendo alla sentenza "a sorpresa" o della "terza via".

Prima della modifica dell'art. 101 cod. proc. civ. ad opera della legge n. 69/09, la giurisprudenza formatasi sul tema della cd. terza via si divideva tra un primo orientamento (cfr., Cass., sez. 2, 10/8/2009 n. 18191, Cass. Sez. 2, 09/06/2008 n. 15194, Cass., sez. 3, 05/08/2005 n. 16577; Cass., sez. 3, 31/10/2005, n. 21108; Cass., 21/11/2001, n. 14637), che affermava che il giudice non potesse decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, ed un diverso orientamento, espresso da Cass., sez. 2, 27/07/2005, n. 15705, secondo cui non era affetta da nullità e non era soggetta ad alcuna censura la sentenza che si fondava su una questione rilevata d'ufficio al momento dell'assunzione della decisione e non sottoposta dal giudice al preventivo contraddittorio delle parti.

Le Sezioni Unite, intervenute a dirimere il contrasto, con la pronuncia del 30 settembre 2009, n. 20935, hanno affermato che, se il giudice rileva d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti affinché su di essa si apra la discussione, non vi è nullità della sentenza perché da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato. Qualora, invece, si sia trattato di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione solo sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato in concreto la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un'eventuale rimessione in termini.

Il principio del contraddittorio, già sancito dall'art. 101 cod. proc. civ., è stato ulteriormente rafforzato dall'introduzione nello stesso articolo di un secondo comma, ad opera della legge n. 69 del 2009, in forza del quale il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, risultando, altrimenti, violati i diritti di difesa per mancata realizzazione del contraddittorio e dovendosi prevedere che i rilievi d'ufficio devono avvenire in modo da provocare il contraddittorio sulla relativa questione e, quindi, mai "a sorpresa" (cioè solo nella motivazione della sentenza).

Va, tuttavia, precisato che l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della "terza via", si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, od eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio.

Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese

(Cass., sez. L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724; Cass. 822/2024).

La decisione d'appello qui impugnata si pone in armonia con i suddetti principi, poiché non ha affatto rilevato una nuova questione di fatto, tale potendosi considerare solo quella che richieda prove aventi un contenuto diverso da quello chiesto dalle parti, avendo piuttosto proceduto, sulla base de materiale probatorio offerto dalle parti, ad una diversa motivazione della decisione basata su una questione di puro diritto (l'assoggettabilità o meno delle imprese agricole esercitate in forma di cooperativa alle procedure di sovraindebitamento) rilevata d'ufficio senza procedere alla sua segnalazione alle parti. Ciò che impone di escludere la fondatezza della violazione contestata

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della L.3/2012, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi senza che rilevino le differenti modalità (in forma societaria o di cooperativa) con le quali viene esercitata l'attività di cui all'art 2135 c.c.; ciò in quanto l'art. 7, comma 2 bis, L. 3/2012 non contiene alcuna limitazione alle cooperative agricole sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Come sottolineato nell'ordinanza interlocutoria, la questione, prospettata nel secondo motivo, se l'imprenditore agricolo, organizzato, come nel caso di specie, in forma di cooperativa e, per tale motivo, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., possa o meno, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto di cui ai commi 2 lett. a) e 2 bis art. 7 L. 3/2012, accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha rilevanza nomofilattica.

Secondo il ricorrente, poiché l'art. 7 comma 2 bis della L. 3/2012 (secondo cui “ferma l'applicazione del comma II, lett. B), C) e D), l'imprenditore agricolo può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi...” non richiama la lettera A), ossia la previsione di inammissibilità dell'accordo in caso di sottoposizione del debitore ad altra procedura concorsuale, ne deriverebbe che l'imprenditore agricolo potrebbe accedere alle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 a prescindere dalla forma societaria mediante la quale tale attività viene esercitata.

Tale prospettiva non appare condivisibile.

In primo luogo, il testo normativo, la L. 3/2012 va letto nella sua interezza a partire dalle disposizioni generali dettate dall'art. 6 che definisce l'ambito di applicazione della legge, riservata alla definizione delle “situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”.

Norma presupposta e naturalmente preordinata che fornisce una chiara interpretazione a quella di cui all'art. 7 comma 2 bis della L. 3/2012 che va quindi letta alla luce dei principi generali della disciplina, dovendosi quindi escludere che essa

riguardi il sovraindebitamento della cooperativa agricola, se assoggettabile ad altra procedura concorsuale.

La norma ha una diversa valenza, poiché, infatti, l'imprenditore agricolo era esplicitamente escluso dal fallimento e dal concordato, ma poteva avere accesso agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182 bis L.F., nel dubbio sulla natura concorsuale o non di tale procedura, il legislatore ha ritenuto di precisare che, ciò nonostante, l'imprenditore agricolo potesse egualmente accedere alle procedure previste dalla L. 3/2012.

La norma non riguarda quindi la disciplina della cooperativa agricola.

Invero la cooperativa agricola è soggetta alle norme sulle cooperative in generale di cui al codice civile.

Lo conferma l'art. 2520, comma 1, c.c., secondo cui “le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili”.

Per quanto qui interessa, ciò comporta che, mancando disposizioni particolari nel D.Lgs. n. 228/2001, alle cooperative agricole deve applicarsi l'art. 2545-terdecies, c.c., secondo cui in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa e che le società cooperative che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a l.c.a. che a fallimento (oggi liquidazione giudiziale), secondo il criterio della prevenzione.

Del resto, l'art. 2545-terdecies c.c. non richiede altri requisiti per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, se non che si tratti di una società cooperativa e che sia insolvente. Analogamente, l'art. 202 legge fall. non prevede che il giudice accerti altri requisiti per la pronuncia della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, se non che si tratti di un'impresa nei cui confronti è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa e che sia, appunto, insolvente (allo stesso modo, l'art. 195 legge fall., nel disciplinare l'ipotesi in cui l'accertamento dello stato di insolvenza venga richiesto prima che l'impresa sia posta in liquidazione coatta amministrativa, impone al tribunale di accertare soltanto l'insolvenza e che si tratti di impresa “soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento”).

Si tratta di un'opzione legislativa resa in forma ancor più chiara dal CCII che, nel mentre definisce il sovraindebitamento e dopo aver menzionato una varietà di soggetti, tra i quali l'imprenditore agricolo e l'imprenditore minore, al tempo stesso introduce una norma di chiusura, valevole quindi anche per i debitori espressamente citati, secondo la quale la disciplina del sovraindebitamento è destinata a “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (art. 2, 1° comma, lett. c. Dunque, le cooperative agricole e quelle sotto-soglia, in quanto assoggettabili a liquidazione

coatta amministrativa per il caso di insolvenza, ex art. 2545-terdecies c.c., non rientrano nel raggio di applicazione della disciplina del sovraindebitamento né, pertanto, possono accedere a nessuna delle relative procedure.

In definitiva la società cooperativa agricola che svolge attività commerciale prevalente era assoggettata al fallimento ed ora alla liquidazione giudiziale; la società cooperativa agricola che non svolge attività commerciale prevalente era ed è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa (in quanto normativa speciale dettata per le cooperative); le altre imprese agricole che non svolgono attività commerciale prevalente (e che rivestono forma giuridica diversa dalla cooperativa) alle procedure di sovraindebitamento.

Né tale scelta legislativa appare irrazionale o suscettibile di rilievi per contrarietà ai principi alla Carta Costituzionale.

A tal proposito la Corte si sofferma sulla “funzione sociale” dell’organizzazione cooperativistica che, nonostante la multiforme articolazione che la stessa ha assunto nel sistema produttivo, conserva una «vocazione affatto peculiare, quale strumento elettivo di integrazione sociale». Una peculiarità che contraddistingue tutte le cooperative, anche se quella svolta è un’attività commerciale con soggetti terzi (c.d. spuria). Ne consegue, ad avviso della Corte, che: «nel corso fisiologico della sua esistenza, così nella fase patologica della crisi, la società cooperativa, quand’anche esercente un’attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6).

E questo particolare carattere della cooperativa – che nelle parole della Corte la fa assurgere ad un modello unitario contrapposto alla società lucrativa – trova conferma nel fatto che la l.c.a. opera per le cooperative a prescindere dall’insolvenza. Infatti, la cooperativa: «resta soggetta a liquidazione coatta amministrativa, e non soltanto per causa di insolvenza, ai sensi del medesimo art. 2545-terdecies cod. civ., ma anche in conseguenza di uno scioglimento per atto dell’autorità di vigilanza, come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod. civ. nell’ipotesi in cui la cooperativa non persegua lo scopo mutualistico o non depositi per due anni consecutivi il bilancio di esercizio ovvero non compia atti di gestione. L’assoggettabilità della cooperativa esercente attività commerciale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è indice sicuro della persistente rilevanza pubblicistica del tipo societario» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6.1 s.).

La Corte, in questo modo, da un lato, induce a costruire il modello cooperativistico come unitario e, dall’altro, trova conferma di tale unicità del modello nell’assoggettamento della cooperativa alla l.c.a. come procedura idonea (a differenza della liquidazione giudiziale) a dare giusta tutela alla rilevanza pubblicistica degli interessi tutelati in sede di liquidazione; interessi che non si riducono a quelli del ceto creditorio.

La collocazione su piani diversi dell'impresa lucrativa e di quella cooperativa (ancorché eserciti un'attività commerciale) evidenzia l'eterogeneità delle fattispecie comparate e, quindi, porta a considerare impropria l'evocazione dell'art. 3 Cost.

Inoltre, la Corte considera «improprio» il richiamo alla l. n. 3 del 2012, poiché tale riferimento postula che: «l'insolvenza di un'impresa di economia sociale – qual è la società cooperativa – possa essere equiparata, su basi strettamente economico-patrimoniali, all'insolvenza di un mero debitore civile» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6.6).

Allo stesso modo è stata considerata infondata la questione di legittimità riguardo all'art. 45 Cost. considerato l'ampio mandato costituzionale al legislatore ordinario nella scelta dei «mezzi più idonei» per incrementare la cooperazione, al punto che: «la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell'ordine pubblico economico connessa all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa può agevolmente ricondursi agli “opportuni controlli” raccomandati dall'art. 45 Cost., in base ad un non irragionevole bilanciamento legislativo tra mezzi di promozione e istanze di vigilanza, con conseguente insussistenza della denunciata violazione» (Corte cost., n. 93 del 2022, punto 7).

In conclusione, nel ragionamento della Corte assume un peso decisivo l'idea che la cooperativa, anche quella agricola, integri un modello giuridico unitario che svolge una impresa di economia sociale.

Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per non avere la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, affermato il principio di alternatività tra le procedure e, di conseguenza per non avere sospeso il giudizio di dichiarazione di insolvenza sino all'esito della procedura di composizione da sovraindebitamento.

Il motivo è infondato posto che la Corte territoriale non ha omissso di affrontare tale questione ma ritenuto la stessa assorbita dall'inammissibilità dell'accordo per difetto del requisito soggettivo.

Il motivo è comunque infondato.

Con riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi l'art. 10, comma 1, della legge in esame prevede che il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, fissi immediatamente l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori.

Con il decreto di cui all'art. 10, comma 1, il giudice dispone che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili” (art. 10, comma 2, lett. c).

Dunque, la norma, come appare evidente dal suo tenore letterale non menziona il procedimento per la dichiarazione di fallimento né quello in oggetto per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Né alla vicenda in esame potrebbero applicarsi, come vorrebbe la ricorrente, i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla contemporanea pendenza di una domanda di concordato preventivo e di una per la dichiarazione di fallimento, principi che impongono la prioritaria trattazione della procedura non liquidatoria sino alla sua definizione, principi fatti propri dal Codice e cristallizzati nell'art. 7.

Invero tale meccanismo presuppone procedure tra loro omogenee con riferimento al presupposto soggettivo d'accesso, il che non accade con riferimento al rapporto tra procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e fallimento.

Che non vi sia alcun effetto preclusivo è reso evidente dal comma 5 dell'art. 12 della L. 3/2012 secondo cui la sentenza di fallimento risolve l'accordo essendo quindi evidente che essa può legittimamente intervenire anche dopo che l'accordo è stato omologato.

In definitiva il decreto con cui il giudice, nell'ambito dell'accordo di cui alla L. 3/2012, dispone gli effetti protettivi del patrimonio del debitore non svolge alcun effetto preclusivo in relazione alla possibile dichiarazione di fallimento e, tanto meno, a quella dello stato d'insolvenza.

p.q.m.

Il P.M. chiede

Il rigetto del ricorso.

Roma, 20 ottobre 2025.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**